

STATUTO DELLA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI ROBECCO D'OGGIO ETS**PREMESSE**

La storia inizia con l'atto notarile datato 06 giugno 1928, con il quale il signor Romeo Vecchi, cede al Comitato provvisorio per l'erezione del Ricovero "VECCHI", una porzione di terreno per la costruzione di un Ricovero per vecchi e cronici. Tale congregazione, di cui Presidente risulta essere dott. Luigi Tavecchi, con atto del 27 luglio 1929, deliberava l'accettazione della donazione in parola.

Con atto notarile datato 26 ottobre 1930 il Comitato concretizzava l'atto di spontanea donazione alla congregazione di carità, con effetto 26 ottobre 1930, nella persona del suo Presidente sig. Barozzi Vitale, con la sola clausola del mantenimento in perpetuo delle funzioni ascritte al ricovero.

Con deliberazione del 27 ottobre 1930 veniva deciso il funzionamento del ricovero con decorrenza 16 novembre 1930 e con la denominazione di "Casa di Riposo".

La Casa di Riposo di Robecco d'Oglio in origine fu gestita dalla Congregazione di Carità e successivamente fu amministrata dall'Ente Comunale di Assistenza, fino all'entrata in vigore della legge regionale 09 marzo 1978, n° 23, che trasferì la titolarità delle funzioni e dei servizi della Casa di Riposo al Comune di Robecco d'Oglio, che formalmente accettava la titolarità con delibera n° 51 del 14 luglio 1978, previo recepimento dei verbali di ricognizione.

Da tale data fino al 31 dicembre 1995 la Casa di Riposo di Robecco d'Oglio fu gestita direttamente dal Comune stesso.

Con deliberazione della Giunta Regionale n° 4905 del 17 novembre 1995, avvenne il riconoscimento giuridico quale Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) della Casa di Riposo di Robecco d'Oglio, ai sensi della legge 17 luglio 1890 n° 6972 e successive modificazioni.

La Casa di Riposo di Robecco d'Oglio, iniziò a funzionare come IPAB il 01 gennaio 1996.

In forza della delibera della Giunta Regionale n.ro VII/16270 del 6 febbraio 2024 l'ente ha assunto la natura di "Fondazione" sotto la denominazione FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI ROBECCO D'OGGIO ONLUS.

Con deliberazione del 4 marzo 2026 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di far assumere alla Fondazione la natura di "Fondazione ETS"

I valori a cui si ispira la Casa di Riposo di Robecco d'Oglio nel perseguire le proprie finalità si possono riassumere nei seguenti principi:

- **uguaglianza:** i servizi sono erogati secondo regole uguali per tutti, a prescindere dal sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche;
- **imparzialità:** i servizi sono erogati tenendo un comportamento equo, obiettivo e imparziale;
- **continuità:** l'istituto è attento a creare e mantenere le condizioni necessarie per garantire la continuità nel tempo dei servizi offerti;
- **partecipazione:** è garantita la partecipazione dell'utente alle prestazioni che gli sono erogate. L'ospite ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano e può prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio;

- **efficienza ed efficacia:** si impegna a raggiungere con efficienza i risultati attesi, impiegando in materia ottimale le risorse;
- **responsabilità:** si impegna ad assumere consapevolmente decisioni ed azioni atte a risolvere i problemi di salute ed a soddisfare i bisogni espressi dagli ospiti. Ogni operatore, pertanto, assume come dovere-diritto la necessità di ampliamento delle proprie conoscenze allo scopo di porle al servizio dei bisogni degli ospiti.

Art. 1

- Denominazione e sede -

1. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, del Codice Civile e successive modificazioni è costituita la fondazione denominata "Casa di Riposo di Robecco d'Oglio ETS", con sede legale a Robecco d'Oglio Provincia di Cremona, in Via Mazzini n° 31.
2. La Fondazione utilizza, nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

Art. 2

- Scopi istituzionali -

1. La fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, *commi 1 e 2*, della *legge 8 novembre 2000, n. 328*, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla *legge 5 febbraio 1992, n. 104*, e alla *legge 22 giugno 2016, n. 112*, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla *legge 19 agosto 2016, n. 166*, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzataⁱⁱ.
2. In particolare, la Fondazione opera in ragione dei bisogni del territorio e degli utenti che ad essa si rivolgono-in particolare nei seguenti settori:

- a. Socio - assistenziale e Socio – sanitario;
 - b. Sanitario;
 - c. Beneficenza;
 - d. a favore di anziani in difficoltà attraverso servizi residenziali, semiresidenziali, diurni e domiciliari.
 - e. ricerca scientifica nel campo della riabilitazione e dell'assistenza agli anziani, promuovendo la diffusione della cultura geriatrica.
3. La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione.
 4. Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.
 5. L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
 6. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi.
 7. La Fondazione può altresì esercitare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 3

- Patrimonio -

1. Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n° 21 del 07 ottobre 2003 e successive modifiche
3. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
 - acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
 - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
 - contributi a destinazione vincolata.
4. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

Art. 4

- Mezzi finanziari -

1. La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a. rendite patrimoniali;
 - b. contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
 - c. proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
 - d. qualsiasi altra entrata derivante dalle attività istituzionali e dalle attività diverse.
2. E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali; nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017.
 3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali, in particolare nelle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria.

Art. 5

- Organi -

1. Sono organi dell'Istituzione:
 - a) Il Presidente;
 - b) Il Consiglio di Amministrazione;
 - c) L'Organo di Controllo;
 - d) Il Revisore Legale dei Conti

Art. 6

- Presidente -

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dello stesso, a maggioranza semplice dei suoi membri e dura in carica in corrispondenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo nomina.
2. Il Vicepresidente è eletto secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art. 7

- Compiti del Presidente -

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente all'attività della Fondazione.
2. Spetta al Presidente:
 - a. determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b. convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - c. curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
 - e. esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;

- f. assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art. 8

- Consiglio di amministrazione -

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, di cui 4 nominati dall'Amministrazione Comunale e un membro nella persona del parroco protempore della Parrocchia di Robecco d'Oglio. Ai sensi dell'art. 79, comma 3, lett. b-bis del D.Lgs. 117/2017, non è deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi, fatto salvo il rimborso delle speseⁱⁱⁱ. Nel caso di superamento del limite di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, devono essere pubblicate annualmente ed aggiornate sul sito internet dell'ente gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.
2. I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.
3. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.
4. Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.Lgs. 117/2017, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9

- Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione -

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

- Incompatibilità -

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione:
- a) Il personale dipendente della Fondazione o chi percepisca comunque corrispettivi dall'Ente;
 - b) Chiunque abbia una lite pendente con la Fondazione;
 - c) Chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Art. 11

- Decadenza e cessazione dei consiglieri -

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:

- Dopo tre assenze consecutive non giustificate;
- Per sopravvenute condizioni di incompatibilità;
- Per trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- Mancato rispetto di norme statutarie e/o regolamentari;

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, su richiesta di uno dei componenti del Consiglio o d'ufficio.

1. In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.
2. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del consiglio di Amministrazione.
3. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Art. 12

- Adunanze del Consiglio di amministrazione -

1. Il consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e deposita lo stesso nei termini previsti dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno tre Consiglieri.
2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.
3. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 13

- Deliberazioni del Consiglio di amministrazione -

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
2. Il Segretario dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

3. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 14

- Compiti del Consiglio di amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione è titolare dell'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente, in particolare svolge le seguenti funzioni:

- a) nomina il Presidente;
 - b) approva i regolamenti del personale, quelli relativi alla vita comunitaria e quelli inerenti il funzionamento della Casa di Riposo, di cui all'art.18;
 - c) delibera le convenzioni con Enti pubblici e privati;
 - d) delibera sui contratti di locazione, forniture e somministrazione;
 - e) delibera sui provvedimenti di carattere generale proposti dalla Direzione Amministrativa e Sanitaria;
 - f) delibera la misura delle rette;
 - g) delibera le modifiche statutarie;
 - h) delibera l'estinzione dell'Ente;
 - i) delibera sull'accettazione dei lasciti e delle donazioni, sull'acquisto e sull'alienazione dei titoli, beni immobili e mobili;
 - j) predispone e approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto per legge;
 - k) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse;
 - l) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Generale;
 - m) . nomina l'Organo di Controllo;
 - n) Nomina il revisore legale dei conti
 - o) Si occupa di tenere i libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017.
- Le deliberazioni relative al punto g) e al punto i) devono essere approvate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione.



Handwritten signature

Handwritten signature

Art. 15

- L'organo di Controllo -

L'Organo di Controllo è monocratico e nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Al componente dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231^{iv}, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Allo stesso può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione. All'organo di controllo può essere attribuita anche la revisione legale dei conti: in tale caso dovrà essere iscritto al Registro dei Revisori legali.

L'organo di controllo dura in carica 4 anni, scade alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio del quarto esercizio

Art. 16

- Il Revisore Legale dei Conti -

1. Al superamento delle soglie di cui all'art. 31, comma 1, D.Lgs, 117/2017 il Consiglio di Amministrazione dovrà nominare il Revisore Legale dei Conti. Non è necessario nominare il revisore legale dei conti nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione attribuisca la funzione della revisione legale dei conti all'organo di controllo.
2. Il revisore legale dura in carica 4 anni, scade alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio del quarto esercizio e può essere riconfermato senza limiti di mandato. Il revisore legale deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali e deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno. Al Revisore dei Conti può spettare un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Art.16

- Direttore Generale -

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente. L'incarico è a tempo determinato per un periodo non superiore a quattro anni rinnovabili. L'incarico può essere affidato al personale in servizio presso l'Ente o esterno ad esso.

Esercita i poteri di ordinaria amministrazione attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione come definiti dal regolamento di amministrazione.

Art. 17

- Esercizio finanziario -

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio di esercizio, ai sensi della normativa vigente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 13, comma 2, D.Lgs. 117/2017, il Bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
4. Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.
5. È fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali; nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali, in particolare devono essere reinvestiti nelle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria.

Art. 18

- Norme sull'estinzione -

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
2. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c.
3. Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Art. 19

- Norme sulla devoluzione del patrimonio -

1. In caso di scioglimento, la fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altri ETS individuati dal Consiglio di Amministrazione all'interno del territorio comunale previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 20

- Norme generali -

1. Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 e del Codice civile.

Art. 21

Clausola Transitoria

Il Consiglio di Amministrazione in essere al momento della delibera di adozione del presente statuto resterà in vigore nella sua originaria conformazione fino alla sua scadenza naturale.

1

2

